A.S. 1698

Emendamento

Art. 1

Dopo il comma 89 aggiungere il seguente:

"89-bis. I soggetti espulsi dall’attività produttiva, senza tutele per disoccupazione o mobilità e con almeno sessantadue anni di età e trentacinque di contribuzione, nonché i soggetti già autorizzati a presentare istanza di accesso alla contribuzione volontaria ai fini del trattamento pensionistico possono accedere allo stesso senza versamento dei contributi volontari, purché ridotto di una trattenuta mensile comprensiva della quota di rateizzazione dei contributi volontari anticipati e degli interessi dovuti. I suddetti soggetti possono inoltre utilizzare il trattamento di fine rapporto per pagare i contributi volontari. La rateizzazione dei contributi volontari anticipati deve concludersi entro e non oltre dieci anni. Il provvedimento avviene senza oneri per gli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, definisce le modalità di attuazione del presente comma."

*Conseguentemente,* all'articolo 3, dopo il comma 63 aggiungere il seguente:

"63-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2015, sugli importi dei trattamenti pensionistici di cui al D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie secondo il metodo retributivo, è dovuto un contributo di solidarietà a favore delle gestioni previdenziali obbligatorie pari al 10 per cento della parte eccedente la pensione integrata al trattamento minimo. Il contributo di solidarietà non è dovuto sugli importi dei suddetti trattamenti pensionistici non superiori al doppio della pensione minima di percettori con età superiore ai 67 anni. A questi ultimi, se tenuti al suindincato contributo di solidarietà, è comunque garantito un trattamento non inferiore al doppio della pensione minima, qualora ne abbiano titolo per un importo superiore. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, definisce le modalità di attuazione del presente comma.

LEPRI, CANTINI, COCIANCICH, COLLINA, CUOMO, DALLA ZUANNA, DEL BARBA, DI GIORGI, FATTORINI, FAVERO, MARINO MAURO, MORGONI, MOSCARDELLI, PAGLIARI, PEZZOPANE, SCALIA